



**ACCORDO TERRITORIALE DI SECONDO LIVELLO
PER LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA'
E LA FRUIBILITA' ALTERNATIVA DI SERVIZI DI WELFARE**

In data 26 maggio 2016, presso Confcommercio Imprese per l'Italia – Ascom Padova, con sede in Piazza Virgilio Bardella n. 3 in Padova, si sono incontrate le seguenti parti:

- Confcommercio Imprese per l'Italia Ascom Padova, rappresentata dal Direttore Generale Federico Barbierato, assistito dal Segretario Generale Otello Vendramin e da Enrico Rizzante responsabile delle relazioni sindacali,
- e
- le Organizzazioni Sindacali
- Filcams-CGIL, della provincia di Padova rappresentata dalla Segr. Gen.le Cecilia de' Pantz,
- Fisascat-CISL, della provincia di Padova rappresentata da Daniele Salvador, delegato dal Segr. Gen.le Marco Bodon,
- Uiltucs-UIL, della provincia di Padova rappresentata da Fabio Paternicò, delegato dal Segr. Gen.le Fernando Bernalda.

Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, commi 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 e 191;

Visto il Decreto interministeriale 25 marzo 2016 (G.U. n. 113 del 16/05/2016);

Visti gli artt. 51 e 100 del T.U.I.R.

Premesso che

- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha adottato il Decreto 25 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 in data 16 maggio 2016, il quale contiene la definizione della detassazione dei premi di produttività per i lavoratori dipendenti del settore privato;
- i benefici fiscali connessi all'erogazione di premi od incentivi di ammontare variabile, legati alla produttività aziendale, sono stati resi strutturali dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità), la quale ha previsto ipotesi differenziate che si declinano in premi erogati in denaro, ovvero in partecipazione agli utili d'impresa, ovvero in prestazioni di welfare e servizi di utilità sociale;
- la Legge n. 208/2015 ha confermato l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura ridotta pari al 10%, da computarsi sul valore dei premi fino al limite di € 2.000,00 annui, per i lavoratori con reddito annuo lordo non superiore ad € 50.000,00; il suddetto limite di agevolazione fiscale può crescere fino ad € 2.500,00, qualora le aziende



implementino sistemi e modalità concrete di coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro;

- gli incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa sono strettamente connessi all'aumento della produzione o al risparmio dei fattori produttivi aziendali, ovvero al miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario;
- è volontà delle parti favorire l'utilizzo degli strumenti legislativi che possono incentivare la produttività e la competitività per le imprese, la crescita professionale e il benessere sociale dei lavoratori;
- è volontà delle parti promuovere iniziative concrete di welfare aziendale e territoriale, le quali incentivino l'impiego di servizi sociali ed alla persona, tali da costituire strumenti alternativi all'erogazione monetaria dei premi legati alla produttività.


Ciò premesso, con il presente accordo, le parti definiscono i criteri di misurazione dei premi di risultato e le modalità della loro attribuzione ai Lavoratori.

Determinazione dei criteri di misurazione dei risultati.

In relazione alle previsioni di cui al Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, le parti individuano i seguenti criteri, quali indici di verifica del raggiungimento degli obiettivi che potranno essere definiti dalle imprese:

- Incremento del fatturato aziendale, ovvero del valore dei ricavi e/o del valore degli incassi su base annua, a parità di lavoratori e/o di ore lavorate;
- Riorganizzazione degli orari e organizzazione del lavoro, da ottenersi con diminuzione del ricorso al lavoro straordinario e/o supplementare, con mantenimento dell'attività svolta nel suo complesso;
- Riduzione dei consumi energetici annui, ovvero del costo dell'energia impiegata dalle aziende;
- Riduzione dei costi di esercizio generali, ivi compresi quelli relativi alle forniture di materiali, beni, prodotti, anche scaturenti da rinegoziazioni di contratti di fornitura aziendale;
- Partecipazione, e successiva realizzazione, di progetti mirati al miglioramento delle procedure o dei processi aziendali, al recupero di produttività, o all'incremento di redditività aziendale;
- Riorganizzazione interna del personale, finalizzata al recupero di produttività aziendale, mediante impiego di interventi di flessibilità dell'orario di lavoro, ivi compresa l'applicazione delle ipotesi di flessibilità introdotte dagli artt. 125, 126 e 127 del Contratto Collettivo Terziario Confcommercio (C.c.n.l. 30 Marzo 2015);
- Riduzione dell'assenteismo, da verificarsi su base annuale con riferimento al complesso dell'azienda ovvero delle singole unità produttive;

2



- Miglioramento dei beni prodotti o posti in commercio, ovvero dei servizi erogati;
- incremento dell'indice di soddisfazione dei clienti, da rilevarsi attraverso la somministrazione di specifici questionari di gradimento dei servizi erogati o dei prodotti forniti;
- puntualità nel rispetto delle scadenze fissate per la fornitura di beni o per l'erogazione di servizi.

Partecipazione agli utili d'impresa

Potranno fruire dell'imposta sostitutiva in misura ridotta anche le erogazioni di natura premiale, di ammontare variabile, connesse al raggiungimento di obiettivi predeterminati, che vengono riconosciute ai lavoratori mediante la partecipazione alla distribuzione degli utili d'impresa.

Coinvolgimento dei lavoratori nei processi di organizzazione del lavoro.

In attuazione dell'art. 1 comma 188 L. 208/2015, nonché dell'art. 4 D.M. 25.03.2016, le aziende potranno definire al loro interno la costituzione di gruppi di lavoro specifici per settore di riferimento o intersettoriali, composti in misura proporzionata da responsabili di settore, o di funzione, e dai lavoratori, i quali avranno il compito di definire gli obiettivi aziendali per ciascun settore, ovvero per ambiti o aree di operatività, procedendo nel corso di ciascun anno al monitoraggio dei risultati raggiunti, anche mediante fasi di verifica intermedie.

Il programma che prevede la costituzione di gruppi di lavoro di settore o intersettoriali deve essere tracciato, mediante formulazione idonea a comprovarne l'applicazione, previa autorizzazione degli organi direzionali di ciascuna azienda.

I premi che verranno erogati, in relazione al raggiungimento di risultati definiti e monitorati dai gruppi di lavoro aziendali, potranno fruire dell'estensione della soglia di applicazione dell'imposta sostitutiva ridotta sul reddito, fino al valore di € 2.500,00 annui per ciascun lavoratore.

Trattamento fiscale speciale dei premi di produzione erogati in denaro.

Le erogazioni economiche, riconosciute ai lavoratori a titolo di premi o incentivi di produzione, legate al raggiungimento degli obiettivi determinati sulla base dei criteri di rilevazione individuati dal presente accordo, scontano l'imposta sostitutiva agevolata del 10%. Detto beneficio si applica ai premi di risultato erogati a decorrere dal periodo di imposta 2016 ed alle erogazioni che si riferiscono a premi di risultato ovvero partecipazioni agli utili riferiti all'anno 2015, nel presupposto che vengano rispettate le condizioni previste dalla L. 208/2015 e dal D.M. 25 marzo 2016.

L'imposta sostitutiva del 10% si applicherà alle succitate somme entro i limiti complessivi di cui ai commi 182 e 189 della legge n. 208 del 2015.

Ipotesi di erogazione sostitutiva dei premi di produzione mediante servizi di welfare aziendale o territoriale.

Al fine di consentire un maggiore beneficio economico e sociale ai Lavoratori ed alle Imprese, le parti convengono che, i premi di produttività potranno essere riconosciuti ai Lavoratori stessi, nel loro controvalore lordo complessivo, anche attraverso la fruizione di servizi di welfare, di cui possono beneficiare anche persone componenti il nucleo familiare dei Lavoratori, o con loro conviventi, come



individuare dall'art. 433 c.c.; i servizi di welfare che le aziende possono mettere a disposizione dei lavoratori sono i seguenti:

- servizi di educazione ed istruzione riferiti alla prima infanzia, compresi i servizi integrativi di mensa;
- servizi di educazione ed istruzione riferiti all'infanzia ed adolescenza;
- servizi di educazione ed istruzione, compresa l'iscrizione a scuole di lingue private e l'iscrizione a corsi per l'ottenimento di attestati e/o qualifiche professionali;
- servizi per la frequenza di ludoteche, centri estivi ed invernali;
- attività di natura ricreativa, inclusa la partecipazione ad eventi, concerti, rappresentazioni teatrali;
- fruizione di borse di studio a favore dei familiari;
- servizi di assistenza sociale, anche domiciliare, ai familiari anziani, disabili, ovvero non autosufficienti;
- ulteriori prestazioni sanitarie integrative rispetto a quelle attualmente previste e disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale;
- servizi per la salute della persona, compresi i trattamenti termali e trattamenti con sali o prodotti medicali;
- servizi per il benessere psico-fisico della persona, ivi incluse le attività di fitness, cardio-fitness, attività psicomotorie;
- altre prestazioni ovvero servizi alla persona previsti dall'art. 51 del T.U.I.R.;
- incremento delle prestazioni di previdenza complementare, di natura negoziale, previste dalla contrattazione collettiva nazionale.

I servizi di welfare aziendale alternativi alla corresponsione dei premi in denaro, potranno essere posti a disposizione dei lavoratori mediante l'assegnazione di specifici documenti di legittimazione individuali e nominativi, predisposti sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico.

Detti titoli e le relative prestazioni saranno esclusivamente nominativi e non smobilizzabili, sicchè non potranno essere oggetto di cessione a terzi, ovvero di successiva conversione in denaro, e dovranno essere fruiti unitariamente, per l'intero valore nominale, senza che possano prevedersi integrazioni economiche a carico dei lavoratori beneficiari.

Validità ed efficacia dell'accordo territoriale

Il presente accordo ha validità dal 1° gennaio 2016 e ha durata fino al 31 dicembre 2018; successivamente, le parti si incontreranno per rinnovare, ovvero integrare, mediante una nuova intesa, il testo dell'accordo, anche in relazione ad eventuali futuri interventi normativi che fossero adottati in questa materia.

Il presente accordo è applicabile a favore dei lavoratori delle imprese che hanno sede legale nel territorio della Provincia di Padova, che risultano aderenti a Confcommercio Imprese per l'Italia - Ascom Padova; per le imprese dei settori commercio, servizi, terziario e turismo è inoltre richiesta l'applicazione integrale del Contratto Collettivo Nazionale Confcommercio, ivi compresa la parte obbligatoria, oltre che degli accordi territoriali vigenti. L'accordo verrà depositato a cura dell'associazione datoriale firmataria ai sensi dell'art. 5 del Decreto 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto del Ministero dell'Economia, esonerando in tal modo dal medesimo adempimento le aziende aderenti al sistema Confcommercio Imprese per l'Italia Ascom Padova che ad esso si richiamano. Le aziende strutturate su più unità produttive situate in diverse province, ma con sede legale in provincia di Padova, potranno applicare gli sgravi contributivi in relazione a tutte le loro sedi.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.


Il presente accordo territoriale produrrà la propria efficacia anche in relazione ad eventuali successivi chiarimenti ministeriali, riferiti agli obiettivi ed agli indicatori di premialità.

Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'omogenea informazione riferita alla portata del presente accordo, al fine di garantirne l'uniformità applicativa.


Le parti firmatarie del presente testo, inoltre, ciascuna nei propri ambiti, si impegnano al fine di consentire che questo accordo possa essere propedeutico per allargare la contrattazione aziendale.

Padova, 26 maggio 2016


ASCOM CONFCOMMERCIO
PADOVA



FILCAMS - CGIL PADOVA



FISASCAT - CISL PADOVA



UILTUCS - UIL PADOVA
U.I.L. TO C.S. U.I.L.
Unione Italiana Lavoratori
Turismo Commercio e Servizi
Piazza A. De Gasperi, 32 - Scala B 1° Piano
35131 PADOVA - Tel. 049 655266

